

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

PARLAMENTO EUROPEO

CONSIGLIO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2003

relativa alla mobilitazione dello strumento di flessibilità per il risanamento e la ricostruzione dell'Iraq in conformità del punto 24 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999

(2004/155/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio ⁽¹⁾, in particolare il punto 24,

vista la proposta della Commissione ⁽²⁾,

Considerando quanto segue:

(1) A seguito del Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003, la Commissione ha proposto di fissare la quota comunitaria del contributo europeo a 200 milioni di EUR nel periodo 2003-2004, di cui 40 milioni di EUR mobilitati nel 2003 e 160 milioni di EUR nel 2004.

(2) L'importo previsto per il 2004 non è stato iscritto nel progetto preliminare di bilancio per il 2004. Di

conseguenza, la Commissione ha proposto di iscrivere i 160 milioni di EUR nella nuova linea di bilancio specifica creata mediante la lettera rettificativa n. 1 al PPB 2004 (articolo 19 08 07). Nella riunione di conciliazione del 24 novembre 2003 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno accettato detta lettera rettificativa, che iscrive un importo di 160 milioni di EUR nella linea creata per «Aiuto alla riabilitazione e alla ricostruzione dell'Iraq», e la mobilitazione dello strumento di flessibilità per un importo di 95 milioni di EUR,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2004 (di seguito «il bilancio 2004»), lo strumento di flessibilità viene utilizzato per fornire la somma di 95 000 000 di EUR in stanziamenti di impegno.

Tale importo è utilizzato per finanziare l'aiuto al risanamento e alla ricostruzione dell'Iraq, coperto dalla rubrica 4 «Azioni esterne» delle prospettive finanziarie, nel quadro del nuovo articolo 19 08 07 del bilancio 2004.

⁽¹⁾ GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1. Accordo modificato dalla decisione 2003/429/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 25).

⁽²⁾ Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Articolo 2

Fatto a Strasburgo, addì 18 dicembre 2003.

*Per il Parlamento europeo**Per il Consiglio**Il presidente**Il presidente*

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* contemporaneamente al bilancio 2004.

Pat COX

Gianluigi MAGRI
